

Erogazioni intermedie. Anticipazioni e riscatti

Le spese sanitarie riducono le aliquote

Prima del raggiungimento della pensione è possibile chiedere al fondo complementare l'erogazione di un'anticipazione o di un riscatto, al ricorrere però di precise condizioni.

Tre sono le ipotesi in cui un soggetto può ottenere un'anticipazione (cosiddetta prestazione intermedia). Due sono specifiche e una (residuale) vale per «ulteriori esigenze» non meglio indicate.

La prima ipotesi riguarda il

L'IMPONIBILE

È dato dall'ammontare delle somme ricevute al netto della parte relativa agli introiti già assoggettati a prelievo

sostenimento di spese sanitarie per cause "gravissime" per sé, coniuge e figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. La seconda riguarda l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o la realizzazione di interventi di ristrutturazione (lettere a, b, c, d, dell'articolo 3 del Dpr 380/2001). Una terza possibilità riguarda l'anticipazione che può essere ottenuta senza la necessità di dimostrare la sussistenza di particolari condizioni.

Le erogazioni delle anticipazioni sono soggette a requisiti quantitativi e di anzianità di iscrizione alla forma di previdenza complementare come indicato nella tabella pubblicata qui a fianco. Si possono ottenere più erogazioni di anticipazioni anche per motivi diversi ma pur sempre nei limiti del plafond massimo di erogazione fissato caso per caso. Per i lavoratori dipendenti l'anticipazione richiesta alla forma pensionistica complementare non è alternativa a quella eventualmente richiesta al datore di lavoro sul Tfr (anche per le stesse esigenze). Successivamente all'erogazione dell'anti-

cipazione l'aderente può reintegrare la propria posizione con conseguente riconoscimento di un credito d'imposta. Le aliquote di tassazione sono quelle indicate nella tabella e la base imponibile, purché ci si riferisca a contribuzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2007, è rappresentata dall'ammontare della anticipazione al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta (contributi non dedotti e rendimenti finanziari). Ai fini del calcolo dell'anzianità minima richiesta sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a una forma pensionistica complementare sempreché l'aderente non abbia effettuato il riscatto della posizione.

Da una forma pensionistica complementare si può "uscire" prima del raggiungimento della pensione anche per riscatto della posizione purché si rientri nelle ipotesi previste dall'articolo 14 del Dlgs 252/2005. Le aliquote di tassazione dei riscatti sono indicate sempre dall'articolo 14 e anche in questo caso la base imponibile, se ci si riferisce a contribuzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2007, è rappresentata dall'ammontare della somma riscattata al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta (contributi non dedotti e rendimenti finanziari).

I riscatti possono essere tassativi o facoltativi. Nel primo caso si può avere un riscatto: a) parziale, nella misura massima del 50% della posizione maturata se l'aderente è inoccupato per non meno di 12 mesi e non più di 48 mesi o nel caso di ricorso a procedure di mobilità o cassa integrazione; b) totale, nei casi di invalidità permanente che comporti riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo; o per la cessazione dell'attività lavorativa per un periodo superiore a 48 mesi.

I riscatti "facoltativi" sono disciplinati da statuti o regolamenti. Si tratta di ipotesi in cui

la perdita dei requisiti di adesione dipenda dalla volontà delle parti (dimissioni, licenziamento) o di ipotesi in cui la stessa dipenda da cause involontarie (dissesto del datore di lavoro).

La mappa

Il regime fiscale per anticipazioni e riscatti

Fattispecie	Tempistica % sul montante maturato	Tassazione * Riduzione d'imposta
ANTICIPAZIONI		
Spese sanitarie gravissime	<ul style="list-style-type: none"> ■ In qualsiasi momento; ■ fino al 75% 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 15%; ■ l'aliquota del 15% può essere ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo, con una riduzione massima di 6 punti percentuali (nel qual caso l'aliquota minima sarà pari al 9%)
Prima casa e ristrutturazione	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dopo otto anni d'iscrizione; ■ fino al 75% 	23%
Per ulteriori esigenze	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dopo otto anni d'iscrizione; ■ fino al 30% 	23%
RISCATTI		
Riscatto parziale	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inoccupazione da 12 a 48 mesi; ■ fino al 50% 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 15%; ■ l'aliquota del 15% può essere ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo, con una riduzione massima di 6 punti percentuali (nel qual caso l'aliquota minima sarà pari al 9%)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Per mobilità o cassa integrazione; ■ fino al 50% 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 15%; ■ l'aliquota del 15% può essere ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo, con una riduzione massima di 6 punti percentuali (nel qual caso l'aliquota minima sarà pari al 9%)
Riscatto totale	<ul style="list-style-type: none"> ■ Per inoccupazione superiore a 48 mesi; ■ 100% 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 15%; ■ l'aliquota del 15% può essere ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo, con una riduzione massima di 6 punti percentuali (nel qual caso l'aliquota minima sarà pari al 9%)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Invalidità permanente; ■ 100% 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 15%; ■ l'aliquota del 15% può essere ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo, con una riduzione massima di 6 punti percentuali (nel qual caso l'aliquota minima sarà pari al 9%)
Riscatto per altre cause	<ul style="list-style-type: none"> ■ Quando lo prevedono statuti e regolamenti; ■ 100% 	23%

(*) imposta sostitutiva